

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2021, n. 25-3237

Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Periodo di transizione 2021-2022 di cui al Reg. UE 2220/2020. Disposizioni per attivare, per l'anno 2021, per la Misura 3, Sottomisura 3.1, un bando condizionato all'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea relativamente al prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

in particolare l'articolo 16 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" con i paragrafi 1-5 del reg. (UE)1305/2013, che corrispondono alla misura 3 "Regimi di qualità", sottomisure 3.1 e 3.2. La sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" prevede la concessione a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, cioè costi di iscrizione e contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari, per un periodo massimo di cinque anni;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune ed abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 modifica i regg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.

Premesso, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio.

Richiamato che:

i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, è stato adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed è stato, in ultimo, a seguito di modifiche, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2020)7883 del 6 novembre 2020 recepita con D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020;

la Misura 3 "Regimi di qualità" del PSR 2014-2020 del Piemonte comprende le seguenti Sottomisure: Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e Sottomisura 3.2. "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".

Dato atto che la Misura 3, Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità", è stata attuata nel periodo 2014-2020 secondo le seguenti disposizioni:

con le D.G.R. n. 21-2864 del 01 febbraio 2016 e n. 5-4582 del 23 gennaio 2017, la Giunta regionale ha approvato, con riferimento alla Misura 3 "Regimi di qualità", i criteri di selezione dei progetti e delle Linee di indirizzo e di orientamento per l'attuazione degli interventi sulle Sottomisure 3.1 e 3.2, individuando, altresì, le risorse finanziarie da destinare ai relativi bandi rispettivamente per gli anni 2016 e 2017;

con la D.G.R. n. 104-6296 del 22 dicembre 2017 e con la D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622, sono state individuate le risorse finanziarie da destinare ai bandi relativi rispettivamente alla Sottomisura 3.1 e alla Sottomisura 3.2 per l'anno 2018;

con la D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 sono state approvate le disposizioni per le annualità 2019-2020 relativamente all'attivazione della Sottomisura 3.1 "sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e della Sottomisura 3.2 "sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, nel mercato interno".

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della Direzione Agricoltura e Cibo:

- le risorse finanziarie assegnate alla Misura 3 - Sottomisura 3.1 e Sottomisura 3.2 del PSR 2014-2020 risultano impegnate;

- la maggior parte degli impegni assunti ai sensi della Misura 3 sono giunti a termine alla fine del 2020 per cui si pone il problema di proseguire l'applicazione di questi interventi nel periodo di prolungamento per il 2021-2022, definito dal Reg UE 2220/2020 in modo da mantenere e se possibile incrementare i benefici ottenuti dalla loro applicazione;

- il Reg UE 2220/2021, che prolunga per il biennio 2021-2022 la validità del PSR 2014-2020, prevede la possibilità di gestire gli interventi nel periodo di prolungamento per cui è stata valutata la possibilità di aprire un nuovo bando per l'anno 2021 in quanto risulta opportuno garantire la continuità delle risorse finanziarie per il periodo massimo previsto dal Reg. UE 1305/2013 di cinque anni a chi è già entrato nei regimi di qualità ed estendere gli effetti positivi della Sottomisura 3.1 anche a nuovi beneficiari.

Dato atto, pertanto, che, nelle more dell'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sulla base del suddetto Reg. UE n. 2220/2020, è opportuno prevedere per il periodo di prolungamento per il 2021-2022 per la Sottomisura 3.1 l'apertura di un nuovo bando per l'anno 2021 e di un bando per l'anno 2022.

Dato atto, inoltre, che, in relazione a quanto sopra riportato, occorre procedere urgentemente per il 2021 nel disporre l'attivazione di un bando per l'Operazione 3.1.1., prevedendo che l'apertura del bando 2021 sia condizionata all'approvazione da parte dei servizi comunitari delle modifiche al PSR presentate dalla Regione Piemonte, riguardanti l'adozione di costi semplificati per la gestione dell'Operazione 3.1.1 e l'incremento di risorse finanziarie da destinare all'Operazione 3.1.1.

Preso atto dei ritardi, a livello nazionale, nella predisposizione del piano di riparto delle risorse finanziarie destinate ad ogni Stato Membro dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2220/2020, da assegnare alle singole regioni per il biennio 2021-2022, che stanno comportando a cascata uno slittamento dell'invio ufficiale delle modifiche del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte alla Commissione UE.

Ritenuto necessario ed urgente, al fine di consentire agli agricoltori di poter presentare le domande di sostegno per l'anno 2021, stabilire di avviare il bando, come sopra individuato, nelle more dell'assegnazione delle risorse finanziarie alle singole regioni per il biennio 2021-2022 di cui al regolamento (UE) n. 2220/2020, disponendo che:

- l'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento è subordinata all'approvazione della redigenda proposta di modifica al PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e all'assegnazione delle risorse finanziarie per la Regione Piemonte sulla base del riparto, in corso di predisposizione a livello nazionale e nel rispetto dei nuovi criteri di selezione, da sottoporre all'esame dal Comitato di Sorveglianza del PSR;

- l'attivazione del bando per l'Operazione 3.1.1 è subordinata all'approvazione della specifica proposta di modifica al PSR 2014-2020;

- i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato né della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022 o per la mancata approvazione della relativa modifica del Programma 2014-2020.

Ritenuto, pertanto, di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che la gestione dei flussi finanziari nel biennio di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della Delibera CIPE n.10/2015, gli aiuti sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore regionale;

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) che la versa direttamente all'Organismo pagatore regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale delle risorse finanziarie che verranno assegnate alla Regione Piemonte per gli anni 2021-2022) che, in relazione alle risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate all'ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e cibo e successivamente trasferite all'Organismo pagatore regionale.

Dato atto che l'importo massimo complessivo delle risorse finanziarie a bando disposto dal presente provvedimento, tenuto conto della necessità di coprire i fabbisogni complessivi richiesti, a valere sulle future disponibilità finanziarie assegnate nel biennio di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, è pari a 3.600.000,00 euro, di cui 1.800.000,00 euro per l'anno 2021 e 1.800.000,00 per l'anno 2022, a cui corrisponde la quota regionale del 17,064% di cofinanziamento pari a 614.304,00 euro.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.R. n. 29 del 01 dicembre 2020 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola" e in particolare l'art. 2 che autorizza la spesa per il cofinanziamento della quota regionale nel biennio di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020.

Vista la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Dato atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 614.304,00, quale quota di cofinanziamento regionale nel periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 – utilizzato fino alla concorrenza di € 21.330.000,00 che presenta una disponibilità finanziaria di € 4.971.422,05.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di stabilire, nelle more dell'approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg UE 2220/2020, di attivare, per l'anno 2021, un bando, la cui efficacia è condizionata all'approvazione della modifica stessa, per la Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

di stabilire che il pagamento delle suddette domande per le operazioni della Misura 3.1 presentate a seguito dell'approvazione dei relativi bandi, è subordinato all'assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all'approvazione delle modifiche al PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nel rispetto dei nuovi criteri di selezione, da sottoporre all'esame dal Comitato di Sorveglianza del PSR;

di stabilire che alla presentazione della domanda di sostegno per l'Operazione 3.1.1 interessata dal nuovo bando i richiedenti dovranno dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore regionale (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse finanziarie dal riparto nazionale per il Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di transizione 2021-2022;

di dare atto che l'importo massimo complessivo delle risorse finanziarie a bando disposto dal presente provvedimento, tenuto conto della necessità di coprire i fabbisogni complessivi richiesti, a valere sulle future disponibilità finanziarie assegnate nel biennio di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, è pari a 3.600.000,00 euro, di cui 1.800.000,00 euro per l'anno 2021 e 1.800.000,00 per l'anno 2022, a cui corrisponde la quota regionale del 17,064% di cofinanziamento pari a 614.304,00 euro;

di dare atto che l'unico onere a carico del bilancio gestionale regionale è pari ad euro 614.304,00, quale quota di cofinanziamento regionale nel periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020 che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2021/4739 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 262963/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021 – utilizzato fino alla concorrenza di € 21.330.000,00 che presenta una disponibilità finanziaria di € 4.971.422,05;

di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato